

## **Deliberazione 18 marzo 2009 - ARG/elt 31/09**

**Adeguamento delle disposizioni di cui alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 e s.m.i., in relazione alla cessione delle linee in alta tensione dalla società Enel linee alta tensione S.r.l. alla società Terna S.p.A. e alla inclusione delle medesime linee nell’ambito della rete di trasmissione nazionale. Proroga del termine di cui all’articolo 3 della deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08**

### **L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 18 marzo 2009

#### **Visti:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 22 dicembre 2000, Approvazione della convenzione tipo di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 25 giugno 1999, Determinazione dell’ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 23 dicembre 2002, Ampliamento dell’ambito della rete di trasmissione nazionale;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005, Concessione alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A delle attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica nel territorio nazionale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l’unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 27 febbraio 2009, recante ampliamento dell’ambito della rete di trasmissione nazionale (di seguito: decreto 27 febbraio 2009);
- la delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità), 12 febbraio 2003, n. 9/03, Approvazione del contratto di servizio tipo ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della convenzione tipo approvata con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 22 dicembre 2000 (di seguito: deliberazione n 9/03);

- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 348/07) e, in particolare, l'Allegato A, recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione (di seguito: TIT);
- la relazione AIR alla deliberazione n. 348/07 e in particolare l'Appendice A2 della medesima relazione;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 188/08);
- la deliberazione dell'Autorità 13 febbraio 2009, PAS 2/09 (di seguito: deliberazione PAS 2/09);
- la comunicazione del Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità indirizzata all'Enel S.p.A. del 8 luglio 2008, prot. gen. 20117;
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo economico del 28 gennaio 2009, prot. 9828 (prot. gen. Autorità 4762 del 30 gennaio 2009);
- la comunicazione congiunta di Enel S.p.A. e Terna S.p.A. del 27 gennaio 2009, prot. 015 (prot. gen. Autorità 4355 del 29 gennaio 2009).

**Considerato che:**

- con la richiamata lettera congiunta del 27 gennaio 2009, Enel e Terna hanno comunicato all'Autorità di aver sottoscritto un contratto di compravendita per il trasferimento a Terna dell'intera partecipazione detenuta da Enel Distribuzione S.p.A. nella società Enel Linee Alta Tensione S.r.l. (di seguito: ELAT), società alla quale la medesima Enel Distribuzione S.p.A. aveva conferito le proprie linee di distribuzione in alta tensione;
- il predetto contratto di compravendita è stato, tra l'altro, subordinato all'inclusione delle linee in alta tensione di ELAT nel perimetro della rete di trasmissione nazionale e ad un provvedimento che definisca i necessari adeguamenti delle tariffe di trasmissione e distribuzione;
- il medesimo contratto di compravendita contempla la possibilità che gli adeguamenti delle tariffe di trasmissione e di distribuzione possano essere adottati con efficacia successiva alla data di effettiva cessione delle reti di ELAT a Terna S.p.A.;
- con deliberazione PAS 2/09 l'Autorità ha espresso al Ministero dello Sviluppo Economico parere favorevole in merito al possibile ampliamento dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale derivante dall'acquisizione da parte di Terna S.p.A. della rete di distribuzione in alta tensione di Enel;
- con decreto 27 febbraio 2009, il Ministro dello Sviluppo Economico ha disposto l'inclusione delle linee di alta tensione di proprietà di ELAT nell'ambito della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica;
- l'efficacia del decreto 27 febbraio 2009 è subordinata al perfezionamento dell'acquisizione, da parte di Terna S.p.A., della rete di distribuzione in alta tensione di proprietà di ELAT;

- a copertura dei costi di distribuzione in alta tensione il TIT prevede l'applicazione degli elementi  $\rho_3(\text{disAT})$  della tariffa di riferimento TV1 e  $\sigma_3(\text{disAT})$  della tariffa di riferimento D1;
- i citati elementi delle tariffe di riferimento includono la quota parte afferente i costi diretti di distribuzione in alta tensione, oggetto di perequazione ai sensi dell'articolo 36 del TIT;
- sulla base delle informazioni provvisorie a disposizione degli Uffici dell'Autorità relativamente alle quantità di energia elettrica trasportata e alle consistenze di rete (rilevanti ai fini della perequazione), per l'anno 2008 il costo diretto standard riconosciuto alle linee di distribuzione ad alta tensione (termine  $C_1$  della formula di perequazione) è previsto attestarsi a livello di settore pari a circa 152 milioni di euro;
- sulla base delle medesime informazioni preliminari a disposizione degli Uffici dell'Autorità, il costo diretto standard attribuibile nell'anno 2008 alle linee di alta tensione di ELAT, oggetto del citato contratto di compravendita, è previsto attestarsi pari a circa 129 milioni di euro;
- la quantificazione definitiva del costo diretto standard riconosciuto nell'anno 2008 alle linee di distribuzione in alta tensione e della quota di tale costo diretto di spettanza delle linee di ELAT, sarà disponibile presumibilmente nell'ultimo trimestre dell'anno 2009, in esito al completamento delle procedure di perequazione generale disciplinata dalla Parte III, Titolo 1, Sezione 1, del TIT;
- con l'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 188/08, l'Autorità ha previsto la definizione, entro il 31 marzo 2009, di disposizioni per l'incentivo all'accelerazione dell'entrata in esercizio degli investimenti in trasmissione.

**Ritenuto che:**

- l'adeguamento dei meccanismi tariffari in relazione alla cessione a Terna della rete in alta tensione di ELAT e alla sua inclusione nella rete di trasmissione nazionale debba essere effettuato garantendo:
  - a. la neutralità in termini tariffari per gli utenti del sistema elettrico;
  - b. la neutralità in termini di costo riconosciuto per gli altri proprietari di reti di distribuzione in alta tensione;
- al fine di quanto previsto al precedente punto, sia opportuno introdurre modalità transitorie, valide per i restanti anni del corrente periodo di regolazione, che consentano di definire in maniera certa i ricavi spettanti alle reti di distribuzione in alta tensione residuali e alle reti di ELAT, pur senza modificare la struttura dei corrispettivi tariffari applicati ai punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali;
- sia opportuno introdurre limitate modifiche al meccanismo di perequazione dei costi di distribuzione sulle reti ad alta tensione, prevedendo la partecipazione di Terna S.p.A. a tale meccanismo successivamente alla cessione alla medesima Terna delle reti in alta tensione di ELAT;
- per una più ordinata gestione degli aggiornamenti annuali afferenti il capitale investito nelle reti elettriche in alta tensione, tutte le variazioni afferenti la rete di ELAT fino al 31 dicembre 2009, ivi incluse quelle effettuate successivamente alla cessione della medesima rete a Terna S.p.A che esplicheranno i propri effetti

- nelle tariffe in vigore nell'anno 2011, vengano trattati come variazioni rilevanti per l'aggiornamento della tariffa di distribuzione in alta tensione;
- ai fini degli aggiornamenti annuali delle tariffe per gli anni 2010 e 2011, sia opportuno prevedere che alla quota parte della tariffa di distribuzione a copertura dei costi diretti standard delle reti di alta tensione oggetto di trasferimento a Terna S.p.A., continuino ad applicarsi le disposizioni afferenti il servizio di distribuzione previste dagli articoli 10 e 32 del TIT;
  - l'efficacia e la pubblicità del presente provvedimento debba essere subordinata all'effettivo perfezionamento della cessione delle reti di distribuzione in alta tensione di ELAT a Terna e al loro inserimento nell'ambito della rete di trasmissione nazionale;
  - in relazione alla cessione della rete ELAT a Terna sia necessario effettuare valutazioni ulteriori ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 188/08 e che, pertanto, i termini previsti da detto articolo debbano essere opportunamente prorogati

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### *Modifiche e integrazioni al TIT*

- 1.1 Al comma 1.1 del TIT sono aggiunte le seguenti definizioni:
- “• componente  $CTR_{ENEL}$ , è la componente tariffaria, espressa in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi relativi al servizio di trasporto sulla rete di trasmissione nazionale, dovuto dall'impresa distributrice Enel Distribuzione S.p.A.”
  - componente  $CTR^*$ , è la quota parte della componente  $CTR_{ENEL}$ , a copertura dei costi relativi al servizio di trasporto sulla rete di trasmissione nazionale riconosciuti in relazione alla rete in alta tensione trasferita da ELAT S.r.l. a Terna;”
- 1.2 Dopo il comma 13.1 del TIT sono aggiunti i seguenti commi:
- “13.2 A parziale deroga di quanto disposto dal comma 13.1, l'impresa distributrice Enel Distribuzione S.p.A., ai fini di quanto previsto dalla lettera a) del medesimo comma, in luogo della componente  $CTR$  applica la componente  $CTR_{ENEL}$ .
- 13.3 La componente  $CTR_{ENEL}$  è pari alla somma della componente  $CTR$  fissata nella tabella 6 di cui all'allegato n. 1 e della componente  $CTR^*$ , fissata nella tabella 25 di cui al medesimo allegato n. 1.
- 13.4 Fino al 31 dicembre 2011, le quantità di energia elettrica rilevanti ai fini dell'applicazione della componente  $CTR_{ENEL}$ , sono determinate in continuità con le modalità adottate anteriormente alla cessione della rete ELAT a Terna, nel rispetto della normativa vigente.”
- 1.3 Dopo il comma 18.6 del TIT è aggiunto il seguente comma:
- “18.7 Ai fini dell'aggiornamento annuale della componente  $CTR^*$  si applicano le disposizioni in materia di aggiornamento annuale delle tariffe di

distribuzione di cui agli articoli 10 e 32. A tal fine, convenzionalmente, tutte le variazioni relative al capitale investito nelle reti ELAT realizzate fino al 31 dicembre 2009, anche se effettuate da Terna, sono trattate secondo i criteri previsti per le reti di distribuzione.”

1.4 Il comma 36.1 del TIT è sostituito con il seguente comma:

“36.1 In ciascun anno l’ammontare di perequazione di cui al comma 33.1, lettera c), è pari a:

$$DA = C_1 + C_2 - [RA_{DIR} * \xi + RA_{TOT} * (1 - \xi)] + RA_{CTR}^*$$

dove:

- $DA$  è l’ammontare di perequazione dei costi di distribuzione sulle reti ad alta tensione;
- $C_1$  è il costo diretto standard delle linee ad alta tensione di distribuzione, calcolato secondo la seguente formula:

$$C_1 = \frac{\sum_k p_k * N_{k,m}}{\sum_m \sum_k p_k * N_{k,m}} * \sum_m \sum_c \rho_3^c(disAT) * qe^{c,m}$$

- $C_2$  è il costo sostenuto per l’utilizzo di reti ad alta tensione di altre imprese distributrici, calcolato applicando alle quantità di energia elettrica prelevata da reti di distribuzione di terzi, per ciascun livello di tensione  $t$ , l’elemento  $\rho_3(disAT)$  relativo alle tipologie di cui al comma 2.2, lettere c), e) ed f);
- $RA_{DIR}$  è la somma dei ricavi ammessi per ciascuna tipologia contrattuale dall’applicazione delle tariffe di riferimento TV1 e D1 a copertura dei costi diretti di distribuzione in alta tensione, calcolato considerando i prelievi di tutti i clienti finali, i prelievi delle imprese distributrici connesse alle proprie reti, nonché gli autoconsumi al netto degli usi propri della distribuzione e della trasmissione, e applicando i corrispettivi unitari  $\rho_3^c(disAT)$  di cui alla tabella 15 dell’allegato n. 1;
- $RA_{TOT}$  è la somma dei ricavi ammessi per ciascuna tipologia contrattuale dall’applicazione delle tariffe di riferimento TV1 e D1 a copertura dei costi di distribuzione in alta tensione, calcolato considerando i prelievi di tutti i clienti finali, e delle imprese distributrici connesse alle proprie reti, nonché gli autoconsumi al netto degli usi propri della distribuzione e della trasmissione;
- $RA_{CTR}^*$  è il maggior ricavo riconosciuto da Enel Distribuzione S.p.a. a Terna ai sensi dei commi 13.2 e 13.3, per effetto dell’applicazione della componente CTR\*; tale termine trova applicazione esclusivamente ai fini della perequazione di Enel Distribuzione S.p.A.;

con:

- $N_{k,m}$ , è la consistenza delle componenti  $k$  delle linee di distribuzione ad alta tensione, come autocertificato da ciascuna impresa distributrice  $m$  ammessa e da Terna ai sensi del comma 36.3;
- $qe^{c,m}$ , quantità di energia elettrica trasportata per ciascuna tipologia contrattuale  $c$  da ciascuna impresa distributrice  $m$ .
- $p_k$ , numero indice del costo unitario standard di ciascuna componente  $k$  delle linee di distribuzione ad alta tensione di cui alla tabella 16 dell'allegato n. 1;
- $\xi$ , rapporto tra la quantità di energia elettrica prelevata dall'impresa distributrice dai punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale e il totale di energia elettrica prelevata dall'impresa distributrice.

1.5 Dopo il comma 36.1 del TIT è aggiunto il seguente comma:

“36.2 Per il periodo regolatorio 2008-2011, partecipano alla perequazione di cui al presente articolo anche le linee ad alta tensione cedute da ELAT S.r.l. a Terna.

36.3 Ai fini di quanto disposto dal comma 36.2, Terna, a partire dalla perequazione relativa all'anno 2009, con modalità e tempistiche coerenti con le disposizioni di cui all'articolo 33, fa pervenire alla Cassa le informazioni relative alle proprie consistenze di componenti di rete  $N_k$  in precedenza di proprietà ELAT.”

36.4 In luogo di quanto disposto al comma 36.1, l'ammontare di perequazione spettante a Terna in relazione alla rete ELAT, in ciascun anno, è pari a:

$$DA_{ELAT} = \frac{\sum_k p_k * N_{k,ELAT}}{\sum_m \sum_k p_k * N_{k,m}} * \sum_m \sum_c \rho_3^{ic} (disAT) * qe^{c,m} - RA_{CTR}^* ”$$

dove:

- $N_{k,ELAT}$ , è la consistenza delle componenti  $k$  delle linee di distribuzione ad alta tensione di ELAT S.r.l., cedute a Terna, come autocertificato da Enel Distribuzione S.p.A., in coerenza con le informazioni fornite dalla medesima Terna ai sensi del comma 36.6;
- $N_{k,m}$ , è la consistenza delle componenti  $k$  delle linee di distribuzione ad alta tensione, come autocertificato da ciascuna impresa distributrice  $m$  ammessa e da Terna ai sensi del comma 36.3;
- $qe^{c,m}$ , quantità di energia elettrica trasportata per ciascuna tipologia contrattuale  $c$  da ciascuna impresa distributrice  $m$ .
- $p_k$ , numero indice del costo unitario standard di ciascuna componente  $k$  delle linee di distribuzione ad alta tensione di cui alla tabella 16 dell'allegato n. 1;
- $RA_{CTR}^*$  è il maggior ricavo riconosciuto da Enel Distribuzione S.p.a. a Terna ai sensi dei commi 13.2 e 13.3, per effetto dell'applicazione della componente CTR\*.”

1.6 Allegato n.1 del TIT, dopo la Tabella 24 è inserita la seguente Tabella 25:

**Tabella 25 – Componente CTR\* di cui al comma 13.3**

centesimi di euro/kWh
Anno 2009
0,0491

## **Articolo 2**

### *Obblighi informativi e di separata evidenza*

- 2.1 Entro 30 giorni dalla data di efficacia del presente provvedimento, Enel Distribuzione S.p.A. e Terna S.p.A. trasmettono all’Autorità, secondo modalità concordate con la Direzione Tariffe dell’Autorità, le informazioni rilevanti ai fini tariffari relative alle consistenze fisiche, economiche e patrimoniali oggetto di cessione.
- 2.2 Terna S.p.A., fino al 31 dicembre 2010, mantiene separata evidenza, anche contabile, delle consistenze fisiche e delle grandezze patrimoniali afferenti i cespiti acquisiti da ELAT e delle relative variazioni.

## **Articolo 3**

### *Proroga dei termini di cui all’articolo 3 della deliberazione ARG/elt 188/08*

- 3.1 Il termine di cui al comma 3.1 della deliberazione ARG/elt 188/08 è prorogato al 15 maggio 2009.

## **Articolo 4**

### *Disposizioni finali*

- 4.1 L’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’effettivo perfezionamento della cessione delle reti di distribuzione in alta tensione di ELAT a Terna e al loro inserimento nell’ambito della rete di trasmissione nazionale.
- 4.2 Ferma restando la condizione di cui al precedente comma 4.1, le disposizioni di cui all’articolo 1 entrano in vigore dalla data di efficacia della cessione delle reti di distribuzione in alta tensione di ELAT a Terna.
- 4.3 Ai fini di quanto previsto dai precedenti commi 4.1 e 4.2, Enel Distribuzione S.p.A. e Terna comunicano all’Autorità la data dell’effettivo perfezionamento del contratto di cessione delle reti di distribuzione in alta tensione di proprietà di ELAT, precisando altresì la data di efficacia della cessione medesima.
- 4.4 Le disposizioni di cui all’articolo 2, entrano in vigore dalla data di efficacia del presente provvedimento, secondo quanto disposto dal precedente comma 4.1.
- 4.5 Il presente provvedimento è comunicato tramite fax a Terna S.p.A., a Enel Distribuzione S.p.A. e a Enel S.p.A..
- 4.6 Il presente provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it))

successivamente al soddisfacimento della condizione di cui al precedente comma 4.1.

- 4.7 Successivamente alla pubblicazione sul sito internet dell'Autorità prevista dal precedente comma 4.6, il TIT con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità.

18 marzo 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis